

Tribunale di Arezzo

Il giudice,
nel sub-procedimento indicato in epigrafe,
a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 7/3/2019,
ha pronunciato la seguente

ordinanza

rilevato che con atto di citazione in opposizione a precetto *ex art.* 615 c.p.c. [REDACTED]
[REDACTED] ha chiesto l'annullamento della cartella di pagamento n. 0007003200 [REDACTED]
[REDACTED] proponendo contestuale istanza di sospensione della efficacia
esecutiva della predetta cartella di pagamento;
rilevato che parte opponente ha dedotto, a fondamento della domanda (per quanto rileva
in questa sede): che in data 30/4/2014 la [REDACTED] aveva emesso
ordinanza ingiunzione, notificata il 6/5/2014, con la quale aveva ordinato a [REDACTED]
Sandro il pagamento dell'importo di € [REDACTED] oltre spese di notifica, a titolo di
sanzione amministrativa per la contestata violazione dell'art. 48, co. 1, L. [REDACTED].
[REDACTED] che detta ordinanza ingiunzione n. [REDACTED] era stata impugnata da [REDACTED]
[REDACTED] con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa *ex art.* 22 l. 689/1981; che
il procedimento, dopo essere stato riassunto per competenza territoriale, era stato
definito in primo grado dal Tribunale di [REDACTED] con sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED]
depositata in cancelleria il [REDACTED], con la quale il Giudice adito aveva accolto il
ricorso e per l'effetto annullato l'ordinanza ingiunzione opposta per intervenuta
prescrizione del diritto alla riscossione; che, a seguito di appello proposto dalla
[REDACTED], la Corte di Appello di [REDACTED] aveva definito il
giudizio di secondo grado accogliendo l'appello; che la [REDACTED]



e quindi l'Agenzia delle Entrate [redacted] avevano emesso e notificato all'odierno attore, in data [redacted] 3, la cartella di pagamento per l'importo di € [redacted], senza avere prima notificato il titolo esecutivo presupposto, ovvero la sentenza della Corte di Appello di [redacted] a n. [redacted] del [redacted] 7; che, di conseguenza, la cartella di pagamento n. [redacted] 0, emessa dalla Agenzia delle Entrate, Provincia [redacted], notificata il [redacted] non risultava in alcun modo utilizzabile ai fini dell'esecuzione; che, sussisteva altresì il *periculum in mora*; che pertanto occorreva sospendere l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento oggetto di opposizione;

rilevato che la [redacted] si è costituita nel presente sub-procedimento, osservando che la sentenza della Corte d'Appello di [redacted] era titolo esecutivo per le sole spese, atteso che per gli altri importi si era verificata la reviviscenza dell'originario titolo esecutivo, costituito dall'ordinanza ingiunzione; di avere quindi notificato la sentenza, munita della formula esecutiva, precettando le sole somme a cui era stato condannato l'opponente (ovvero le spese legali) e di avere contestualmente iscritto a ruolo gli importi presenti nell'ordinanza ingiunzione (già notificata), con successiva notifica della cartella di pagamento impugnata; che di conseguenza doveva essere rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della predetta cartella di pagamento;

rilevato che Agenzia delle Entrate – Riscossione Provincia [redacted] si è costituita nel sub-procedimento sollevando eccezione di carenza di legittimazione passiva;

osserva:

Parte opponente ha fondato l'opposizione a precetto su un'unica doglianza, ovvero la asserita mancata notifica del titolo esecutivo, che nella prospettazione di [redacted] era costituito dalla sentenza della Corte di Appello di [redacted] n. [redacted] del [redacted]. Al riguardo, [redacted] ha affermato in atto di citazione: *“la Corte di Appello di [redacted] R.G. [redacted] con sentenza n. [redacted] del [redacted] notificata al solo difensore il [redacted] per la decorrenza del termine breve di impugnazione, ha definito il giudizio di secondo grado accogliendo l'appello e condannando il [redacted] al pagamento della sanzione irrogata, oltre spese di giudizio”; “la [redacted] e quindi l'Agenzia delle Entrate della [redacted] hanno emesso e notificato all'odierno attore in data [redacted] la cartella di pagamento per l'importo*



di €. [REDACTED] 8, nonostante l'atto prodromico all'azione esecutiva non sia stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo presupposto, ovvero della sentenza in esso richiamata della Corte di Appello di [REDACTED] n. [REDACTED] del 5 [REDACTED] 7".

In realtà, diversamente da quanto – erroneamente – riportato da [REDACTED], la sentenza della Corte d'Appello di [REDACTED] n. [REDACTED] non condannava affatto parte opponente al pagamento della sanzione, ma si limitava al rigetto dell'opposizione, in accoglimento dell'appello. Così infatti recita il dispositivo della sentenza:

"Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe

In accoglimento dell'appello, rigetta la domanda proposta da [REDACTED] che condanna al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio sostenute dalla [REDACTED] [REDACTED] che liquida in complessivi € [REDACTED] per compensi e in € [REDACTED] per spese, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cap come per legge.

Condanna l'appellato a restituire all'appellante quanto da questi corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado".

D'altra parte, non vi sarebbe stato motivo per condannare [REDACTED] al pagamento della sanzione, atteso che, conformemente a quanto accade in caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con il rigetto dell'opposizione all'ordinanza ingiunzione (in questo caso, da parte della Corte d'Appello) si verifica la reviviscenza dell'originario titolo esecutivo (costituito, appunto, dall'ordinanza ingiunzione).

Non assume rilievo in senso contrario la giurisprudenza richiamata da parte opponente, ovvero Cass. 20983/14, relativa al diverso caso di rigetto di una opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada.

Infatti, la diversità tra l'ordinanza-ingiunzione, titolo esecutivo di formazione amministrativa, e il verbale di accertamento di violazione di norme del Codice della Strada, nonché la diversità tra i procedimenti che presiedono alla formazione dei due atti amministrativi, conduce a ritenere non applicabile al caso di specie la giurisprudenza invocata da parte opponente.

Pertanto, la [REDACTED] notificando la sentenza della Corte d'Appello di [REDACTED] munita della formula esecutiva, aveva correttamente precettato le sole somme a cui era stato condannato l'opponente (ovvero le spese legali), e contestualmente iscritto a ruolo gli importi presenti nell'ordinanza ingiunzione (già



notificata), mentre l'Ente della Riscossione aveva correttamente notificato la cartella di pagamento impugnata.

Ne consegue il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. [REDACTED].

Risulta assorbita, in questa sede, la questione della carenza di legittimazione passiva sollevata da Agenzia delle Entrate – Riscossione [REDACTED]

p.q.m.

rigetta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della cartella di pagamento n.

[REDACTED]

spese al merito.

Si comunichi.

Arezzo, 29/03/2019

Il giudice

[REDACTED]

